




Consiglio Regionale



TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 12.02.2014, N. 09

"Modifiche alle leggi regionali 77/1999, 50/2013, 59/2013 e 2/2014"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L.R. 14 settembre 1999, n. 77

Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo.

Art. 14

Strutture speciali di supporto.

1. Le strutture speciali di supporto del Consiglio sono:
 - a) Gabinetto della Presidenza;
 - b) Stampa.
2. Le Strutture speciali di supporto della Giunta regionale sono:
 - a) Gabinetto della Presidenza;
 - b) Sistema Informativo regionale;
 - c) Avvocatura regionale, di cui alla L.R. n. 9/2000;
 - d) Stampa;
 - e) Controllo di Gestione;
 - f) Controllo ispettivo - contabile;
 - g) Tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro.
3. I Dirigenti responsabili delle strutture speciali di supporto di cui ai precedenti commi 1, lettera a), e 2, lettere a), b) e c), assumono la denominazione di Direttori regionali ed è attribuito agli stessi il trattamento economico corrispondente a quello previsto per i Direttori preposti alle Direzioni di cui all'allegata tabella A.
4. I dirigenti delle strutture speciali di supporto di cui ai precedenti, comma 1 lettera b) e comma 2 lettere d), e), f) e g), partecipano alla Conferenza dei Direttori regionali. Ad essi sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) la formulazione di proposte ed esprime pareri all'Organo politico di riferimento, nelle materie di competenza;



- b) il conferimento degli incarichi di responsabile di Ufficio;
- c) la cura l'attuazione dei piani, programmi e progetti secondo gli indirizzi generali determinati dall'Organo di direzione politica;
- d) la partecipazione al dibattito culturale e scientifico per le tematiche di competenza, assiste alle Conferenze e riunioni tecniche ai diversi livelli;
- e) l'adozione degli atti necessari per garantire la semplificazione delle procedure, nel rispetto dei diritti dei cittadini, in materia di accesso alle informazioni;
- f) la rappresentanza dell'Amministrazione limitatamente alle proprie competenze ed ha pertanto il potere di promuovere e di resistere alle liti, di conciliare e transigere, di concludere accordi;
- g) la richiesta di pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione per le materie attinenti alla competenza;
- h) la cura la gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
- i) la cura il coordinamento dei rapporti con gli uffici dell'Unione Europea;
- j) l'affidamento degli incarichi di consulenza per particolari questioni attinenti l'esercizio delle funzioni attribuite, dandone preventiva informazione scritta, per il tramite della Segreteria di Giunta, al componente la giunta preposto alla materia, almeno dieci giorni dell'adozione del provvedimento;
- k) la ripartizione tra i diversi Uffici delle risorse umane e strumentali;
- l) l'adozione degli atti di gestione del personale assegnato, verifica, periodicamente, i carichi di lavoro ed i livelli di produttività dei dipendenti, ed attribuisce i trattamenti economici accessori, nel rispetto delle previsioni contrattuali;
- m) l'individuazione e la nomina dei responsabili dei procedimenti e verifica il rispetto dei termini per la conclusione degli stessi;
- n) la presidenza delle commissioni di appalto e di concorso, stipula contratti e convenzioni, in rappresentanza della Regione;
- o) lo svolgimento di ogni altra funzione prevista dalla presente legge, dai regolamenti, dagli atti di organizzazione adottati dagli Organi elettivi.

Ai dirigenti delle Strutture speciali di supporto è attribuito il trattamento economico dei dirigenti di servizio, fino alla data della definitiva graduazione delle posizioni economiche dirigenziali.

Della peculiarità delle suddette posizioni sarà tenuto conto ai fini della graduazione di cui all'art. 21.

- 4-bis. Il Dirigente della Struttura Speciale di Supporto di cui al comma 2, lett. f), è, altresì, il Responsabile della trasparenza ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nonché il responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della L. 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.**
- 5. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli Organi di direzione politica, con propri atti di organizzazione, provvedono a determinare le competenze dei Servizi di cui al precedente comma, ed al conferimento dei relativi incarichi ai sensi del successivo articolo 20. Gli incarichi per le strutture della Giunta regionale sono conferiti su proposta del componente della Giunta competente. Gli incarichi di cui alle lettere a) e c) del comma 2 sono conferiti su proposta del Presidente della Giunta.
 - 6. Negli ulteriori 90 giorni gli Organi di direzione politica, sentiti i Dirigenti responsabili, individuano, per ciascun Servizio di cui al comma 4, gli Uffici, la dotazione organica, nel limite di cui al successivo articolo 31, ed attribuiscono agli stessi le risorse finanziarie, strumentali ed umane.
 - 7. I Dirigenti di Servizio, entro 30 giorni dall'assegnazione di cui al precedente comma, conferiscono gli incarichi di Responsabile degli Uffici.

L.R. 18 dicembre 2013, n. 50

Modifiche alla L.R. 10.3.2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010) come modificata dall'art. 25 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 e modifiche all'art. 20 della L.R. 77/1999.

Art. 1

(Modifiche alla L.R. 5/2008, come modificata dall'art. 25 della L.R. 6/2009)

- 1. Al punto 3.2.1.1. "L'Agenzia sanitaria regionale" dell'Allegato di cui all'art. 1 della L.R. 5/2008, come modificato dall'art. 25 della L.R. 6/2009, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al paragrafo: Organizzazione, il periodo "L'Agenzia si avvale di personale comandato sia dalla Regione che dalle Unità Sanitarie Locali ovvero con contratto a tempo determinato, previo apposito avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo" è sostituito con il seguente "L'Agenzia si avvale di personale comandato sia dalla Regione che dalle Unità Sanitarie Locali ovvero con contratto a tempo determinato, previo apposito avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ovvero con contratto a tempo indeterminato, previo apposito



concorso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo";

- b) [al paragrafo: Organizzazione il periodo "Al Personale dell'Agenzia Sanitaria si applicano le norme dei C.C.N.N.L.L del personale della Regione Abruzzo" è sostituito con il seguente "Al personale dell'Agenzia Sanitaria si applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNLL) della dirigenza medica e veterinaria, della dirigenza SPTA (Sanitario Professionale Tecnico Amministrativo) e del comparto".]

L.R. 4 gennaio 2014, n. 2

Misure urgenti per la riduzione del disagio abitativo. Istituzione commissioni territoriali per la graduazione degli sfratti.

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Per l'anno 2013, dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui **al comma 2**, dell'articolo 2, quantificato in euro 6.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse finanziarie iscritte nella U.P.B. 03.01.002, capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Compensi alle Commissioni territoriali per il disagio abitativo", del bilancio pluriennale 2013-2015, individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo".
3. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.